

La costituzione di una garanzia impone di interrogarsi su come determinare la proprietà di un *digital asset*. Il paper in commento, rinviando all’*ISDA Legal Guidelines for Smart Derivatives Contracts – Collateral*, rileva che non esiste una risposta univoca in considerazione delle differenze tra i vari ordinamenti giuridici e che ogni considerazione al riguardo è influenzata da fattori tecnologici.

È necessario, inoltre, indagare come si perfeziona la garanzia avente ad oggetto i *digital assets*. Al riguardo, il *working paper* qui analizzato precisa che è difficile determinarlo a priori, a causa delle differenze tra gli ordinamenti giuridici, soprattutto sui concetti di *“control”* e *“possession”*. Ad ogni modo, laddove un individuo possa dimostrare di avere il controllo su un *digital asset*, ad esempio perché quest’ultimo è stato trasferito in un suo *account* o *wallet*, è ragionevole supporre che la garanzia si sia perfezionata.

Assai condivisibilmente, il *paper* in commento, rinviando all’ *ISDA Whitepaper “Contractual Standards for Digital Asset Derivatives”*, evidenzia pure che le peculiarità degli *asset* digitali e degli ordinamenti giuridici coinvolti si riflettono, tra l’altro, nella formulazione dei contratti che li riguardano e nei conflitti di legge nascenti dai suddetti contratti.

Per concludere, il *working paper* dell’ISDA rileva che la rapida evoluzione del mercato e alcuni recenti accadimenti rendono sempre più importante sviluppare un quadro normativo armonizzato e chiaro riguardo ai derivanti inerenti ai *digital assets*.

EMANUELE STABILE

<https://www.isda.org/2023/01/26/navigating-bankruptcy-in-digital-asset-markets-netting-and-collateral-enforceability/>

17. La determina dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale del 3.1.2023 sulla tassonomia degli incidenti informatici da notificare

Il 3 gennaio 2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la determina (da ora anche la **“Determina”**) dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (da ora anche l’**“Agenzia”**) recante la definizione degli incidenti ICT che devono essere notificati all’Agenzia.

La Determina è stata emanata in attuazione dell’art. 1, comma 3 bis D. L. 105/2019 (da ora il **“Decreto”**), convertito in L. n. 133/2019, recante *“disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza,*

definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale”.

La Determina si propone proprio di definire la tassonomia degli incidenti che possono avere un impatto negativo sulla rete, sui sistemi informativi e sui servizi informatici diversi dai *“beni ICT”* che i soggetti di cui all’art. 1, comma 2 bis del Decreto (c.d. *“soggetti inclusi nel perimetro”*) sono tenuti a notificare.

L’art. 1 della Determina contiene le seguenti definizioni:

- *“soggetto incluso nel perimetro”*, i soggetti di cui all’art. 1, co. 2 bis Decreto, ossia *“amministrazioni pubbliche, enti e operatori pubblici e privati di cui al comma 1 aventi una sede nel territorio nazionale, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti dal presente articolo”*;
- *“bene ICT”*, ossia *“un insieme di reti, sistemi informativi e servizi informatici, o parti di essi, incluso nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, lettera b)”* del Decreto;
- *“incidente”* indica *“ogni evento di natura accidentale o intenzionale che determina il malfunzionamento, l’interruzione, anche parziali, ovvero l’utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi o dei servizi informatici”*;
- *“impatto sul bene ICT”*, ossia la *“limitazione della operatività del bene ICT, ovvero compromissione della disponibilità, integrità, o riservatezza dei dati e delle informazioni da esso trattati, ai fini dello svolgimento della funzione o del servizio essenziali”*.

L’art. 2 della Determina definisce l’oggetto del provvedimento in esame, sostanzialmente coincidente con quanto sopra detto.

L’art. 3, infine, rinvia all’Allegato A alla Determina che si presenta diviso in due parti per la definizione della tassonomia degli incidenti. Nella prima sono elencati gli incidenti da notificare. Nella seconda, invece, sono descritti gli eventi da cui originano gli incidenti che dovranno essere segnalati.

EMANUELE STABILE

<https://www.acn.gov.it/notizie/contenuti/si-rafforza-il-perimetro-nazionale-di-sicurezza-cibernetica>

